



FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA ATTIVITÀ SUBACQUEE E NUOTO PINNATO

NOTA

su AFFARE ASSEGNATO n. 963 Problematica relativa al sistema dei controlli nel settore della pesca

Innanzitutto ringraziamo il Presidente e la 9° Commissione per l'opportunità offertaci di far sentire la voce della Federazione in merito a argomenti di interesse per l'intero settore della pesca marittima, in particolare per quello della pesca sportiva e ricreativa in mare e in acque interne da noi rappresentato.

Con riferimento alla Legge n. 154 del 28 Luglio 2017, art. 39, oggetto dell'odierna audizione, per quanto concerne gli interventi di interesse del Settore Pesca sportiva e ricreativa si ritiene importante comunicare alla Commissione che vedere contestata con fumogeni e bombe carta sotto il Parlamento, l'introduzione di sanzioni che l'Europa ci ha indicato e richiesto, concordate con le maggiori associazioni di categoria professionale, a soli 10 mesi dall'approvazione del provvedimento, ci lascia molto perplessi.

Siamo sempre punto e a capo, non si vuole fare un discorso organico e serio sul contrasto alla pesca illegale, ma rispondere sempre e solo alle emergenze.

La Legge approvata nel 2016 dal Parlamento è servita per intervenire, in un'ottica di semplificazione, su alcuni aspetti della disciplina che riguarda il settore della pesca che necessitavano appunto di una razionalizzazione e di un riordino.

Il riassetto dell'apparato sanzionatorio relativo alle infrazioni commesse dalle imprese di pesca e dalla pesca ricreativa, tiene ben presente il quadro normativo comunitario (Regolamento (CE) 1967/2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94), nazionale e regionale disciplinante il settore ittico e pone in maniera semplice alle imprese di pesca professionale e a pescatori ricreativi obblighi anche formali in cui non è difficile, anche per l'imprenditore e/o il pescatore ricreativo meno attento, contravvenire al di là della **propria volontà**.

La depenalizzazione di alcune condotte che effettivamente possono ricondursi nel campo dell'illecito amministrativo piuttosto che penale, ha comportato la previsione di sanzioni pecuniarie che non si ritengono elevate, ma giuste. Le conseguenze (raddoppio della sanzione pecuniaria, la sospensione della licenza di pesca, la chiusura dell'esercizio commerciale etc...) riconnesse alla pesca di esemplari di stock particolari (Tonno e Pesce Spada) sono eccessive per chi non è abituato a pescare con gli attrezzi consentiti e con regole certe, a scapito della risorsa ittica sempre più sovra sfruttata.

CONSIDERAZIONE FINALE

Si parla tanto di "Gestione razionale e SOSTENIBILE delle risorse ittiche" ma, nel contempo, l'illecito amministrativo previsto per le catture accessorie o accidentali in quantità superiori a quelle autorizzate che tra l'altro dispongono già di una discreta franchigia, viene completamente depenalizzato anche se si tratta di tonni o pesci spada prevedendo solo la confisca del prodotto con buona pace della sostenibilità.

In riferimento all'articolo 9 della L. 154/2016 che introduce la sospensione della licenza di pesca da 3 a 6 mesi (e in caso di recidiva, la revoca), a carico del titolare dell'impresa di pesca qualora le violazioni abbiano ad oggetto tonno rosso e pesce spada, è sempre più frequente la violazione delle norme sulla pesca ricreativa da parte di professionisti titolari di licenze di pesca e da parte di loro dipendenti, con il risultato che le sanzioni comminate a questi soggetti sono indebitamente annoverate nella pesca illegale compiuta dai pescatori ricreativi, pertanto, la stessa violazione e identica sanzione dovrebbero essere estese anche agli imbarcati/dipendenti che pescano con attrezzi vietati su imbarcazioni da diporto utilizzate per la pesca sportiva.



a cura dell'ufficio **Affari Legislativi, Istituzionali e Attività di Presidenza FIPSA S**